

Guidare senza vedere a sufficienza è molto pericoloso!



Suggerimenti pratici per chi si trova tra il vedere e il non vedere

Care lettrici, Cari lettori,
molte persone cieche o ipovedenti ormai non possono più nemmeno concepire l'idea di mettersi al volante di un'autovettura, di una motocicletta o di un ciclomotore, anche se formalmente dispongono ancora del permesso di condurre, oppure di una semplice bicicletta, perché la loro vista è compromessa ad un punto tale da rendere la guida di questo mezzo semplicemente impossibile.

Vi sono però delle persone ipovedenti che, contando sul loro residuo visivo, continuano a ritenere di poter guidare un veicolo, magari per brevi tratti o solo in zone conosciute. Queste persone si espongono a gravi rischi, per sé e per gli altri. Rischi connessi alla loro incolumità e a quella dei pedoni o degli altri utenti della strada, rischi di incorrere in sanzioni penali, rischi di dover risarcire danni ingenti a seguito della loro responsabilità civile.

Con questo opuscolo intendiamo attirare l'attenzione di queste persone sui pericoli che corrono e fanno correre agli altri continuando a guidare senza vedere a sufficienza, sperando di indurle a riflettere seriamente su questa problematica prima che sia troppo tardi.

Da 60 anni la Unitas dedica le sue energie al miglioramento delle condizioni di vita delle persone cieche e ipovedenti della Svizzera italiana. Con la loro diretta partecipazione, essa ha saputo istituire in questi decenni un'importante rete di strutture, servizi e iniziative per rispondere alle esigenze di chi è affetto da un handicap visivo. Perché i suoi sforzi risultino efficaci, la Unitas ha costantemente bisogno del sostegno finanziario della popolazione e della collaborazione dei molti volontari che offrono il loro tempo prezioso a questa causa.

A tutti i nostri amici un grazie di cuore per quanto continuano a fare per noi.

Tenero, giugno 2008



Nessuno può guidare un veicolo a motore (autovettura, motocicletta, ciclomotore) senza disporre di una licenza di condurre. Tuttavia, contando sul fatto di aver conseguito una tale licenza quando ancora la vista non era compromessa, alcune persone speculano sulla sua mancata revoca per continuare a guidare malgrado l'insorgere di serie difficoltà agli occhi.

Ricordiamo che in materia di licenza di condurre la legge fissa due chiari principi:

- chi non ha attitudini fisiche sufficienti a condurre con sicurezza un veicolo a motore non può ottenere una licenza di condurre e quindi non può guidare;
- ma anche chi formalmente dispone ancora della licenza di condurre ma ha perso le attitudini fisiche necessarie al suo ottenimento non ha più il diritto di condurre un veicolo a motore.

Infatti, secondo l'art. 14 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) la licenza di condurre non può essere rilasciata se il richiedente non ha attitudini fisiche e psichiche sufficienti per condurre con sicurezza veicoli a motore. Qualora la licenza sia già stata rilasciata, un nuovo esame è imposto al conducente sulla cui idoneità alla guida esistono dubbi.

Parimenti secondo l'art. 16 LCStr le licenze e i permessi devono essere revocati se è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempiute.

Bisogna riconsegnare la licenza?

Un vero e proprio obbligo legale di riconsegnare la licenza di condurre da parte del conducente che si rende conto di non essere più in grado di guidare non esiste.

Tuttavia va sottolineato come in questi casi di fatto la licenza non abbia più validità, essendo venuto meno un requisito essenziale per il suo rilascio. Alle persone che, pur

non vedendo a sufficienza, sono tentate di mettersi al volante di un veicolo a motore si consiglia vivamente di procedere alla riconsegna della licenza di condurre all'autorità amministrativa poiché, qualora la polizia le fermasse, si procederebbe ad una revoca formale della stessa, con addebito di costi di giustizia.

La legge non fissa un obbligo di informazione delle autorità a carico di terze persone sulla situazione del conducente non più in grado di condurre. Secondo l'art. 14 LCStr, ad esempio, ogni medico può, ma non deve, annunciare all'autorità di sorveglianza dei medici, nonché all'autorità competente per il rilascio e la revoca della licenza di condurre le persone che non sono idonee a condurre con sicurezza un veicolo a motore a cagione di malattie o infermità fisiche o psichiche.

L'assenza di un tale obbligo naturalmente non significa però che una "denuncia" all'autorità amministrativa delle condizioni critiche di guida di un conducente non più in grado di farlo sia da sanzionare. È infatti molto probabile che tale autorità in questi casi sottoponga d'ufficio il conducente ad



una verifica delle sue condizioni fisiche, senza alcun obbligo di comunicargli la fonte delle sue informazioni.

I requisiti minimi

Quali sono i requisiti oggettivi richiesti oggi dall'autorità per ritenere abile alla guida di un veicolo a motore una persona che vede poco?

- per chi vede da un solo occhio le condizioni sono più restrittive. L'acuità dell'unico occhio deve essere al minimo del 0.8, non vi deve essere nessuna diminuzione del campo visivo, non vi deve essere nessuna sordità, deve essere presentato un certificato medico e si può essere chiamati ad un esame particolare.
- per chi vede da entrambi gli occhi il limite fissato per la normale patente è triplice. È necessario che l'acuità visiva sia al minimo dello 0.6 per un occhio e del 0.1 per l'altro (comprese le correzioni degli occhiali), che il campo visivo sia al minimo di 140 gradi orizzontali e che vi sia un'assenza di diplopia (visione sdoppiata);

Chi non vede non guida!


Secondo l'art. 31 LCStr le persone che, sotto l'influsso di alcol, stupefacenti o medicinali oppure per altri motivi non hanno le attitudini fisiche o psichiche necessarie per guidare un veicolo, durante questo periodo non sono ritenute idonee alla guida e non devono condurre. Il divieto è ribadito all'art. 2 dell'Ordinanza sulle norme della circolazione, secondo cui non solo chiunque sia inabile alla guida non può condurre un veicolo, ma anche nessuno può affidare un veicolo a un conducente inabile alla guida.

Questo divieto ha conseguenze di varia natura e rappresenta il principio di ogni ragionamento in questo ambito. Il divieto è totale e non si presta a relativizzazioni, per cui chi guida, con o senza licenza di condurre,

non avendo i requisiti fisici minimi, si espone a tutta una serie di problemi, che in alcuni casi possono coinvolgere amici e parenti, per esempio se è accertato che essi affidano ad una persona che non è in grado di farlo la guida di un veicolo a motore.

Da osservare che secondo l'art. 54 cpv. 2 LCStr se il conducente di un veicolo si trova in uno stato che lo fa inetto a una guida sicura o non è autorizzato a condurre per un altro motivo stabilito nella legge, la polizia gli impedisce la continuazione del viaggio e gli sequestra la licenza di condurre. Le licenze sequestrate dalla polizia sono trasmesse subito all'autorità incaricata di revocarle, che prenderà immediatamente una decisione.

Ma è solo una bici...



Se per i veicoli a motore è necessaria una licenza di condurre, così non è per la guida di un velocipede. Sia a causa di ciò, sia a seguito dell'oggettiva minor velocità della

bicicletta, per chi vede male la tentazione dell'uso, magari sporadico, di questo mezzo può essere forte.

È quindi bene ricordare che secondo l'art. 19 LCStr anche per le biciclette vigono le stesse regole che per i veicoli a motore. Infatti non possono circolare in velocipede le persone che non sono idonee a farlo a causa di malattie o infermità fisiche o psichiche ed i ciclisti sulla cui idoneità alla circolazione esistono dubbi possono essere sottoposti a un esame.

Conseguenze penali

Le infrazioni penali nelle quali può incorrere un conducente non idoneo alla guida che causa un incidente della circolazione sono diverse e dipendono dalle conseguenze concrete del sinistro e dalle circostanze nelle quali esso si è prodotto.

Si va dall'omicidio colposo (omicidio per negligenza) dell'art. 117 Codice penale svizzero (CPS), alle lesioni colpose dell'art. 125 CPS, al danneggiamento di cose dell'art. 144 CPS. Vi sono poi i reati tipici della circolazione stradale, come quello previsto dall'art. 91 LCStr, che sotto il nome "Guida in stato di inattitudine" punisce chi, malgrado sia inabile alla guida, conduce un veicolo a motore (autovettura, motocicletta, ciclomotore) o senza motore (bicicletta).

Anche la regola generale dell'art. 90 LCStr prevede sanzioni penali per chi infrange le norme della circolazione e per chi, violando gravemente dette norme, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo.

Pure alcune persone vicine al conducente inabile alla guida corrono il rischio di incorrere in sanzioni penali, segnatamente amici e parenti che affidano ad una persona che non è in grado di farlo la guida di un veicolo a motore (art. 2 dell'Ordinanza sulle norme della circolazione).

Tutti questi reati sono in genere punibili con il carcere o la multa a dipendenza del grado di colpevolezza, ma va sottolineato come si tratti in generale di infrazioni penali di una certa importanza.



Per legge (art. 58 LCStr) le conseguenze di natura civile (responsabilità civile) di un sinistro causato da un veicolo a motore ricadono innanzitutto sul detentore del veicolo, cioè sulla persona il cui nominativo figura sulla licenza di circolazione dello stesso. Esse possono essere anche molto estese, soprattutto se vi sono di mezzo danni permanenti alle persone o addirittura se durante l'incidente muore qualcuno. Anche i danni materiali agli autoveicoli e alle altre cose non sono da sottovalutare finanziariamente.

Nel caso in cui il detentore conducente del veicolo a motore sia una persona inabile alla guida e la dinamica del sinistro permetta di dire che egli sia il responsabile o uno dei responsabili dello stesso, non vi è dubbio che la sua responsabilità venga accresciuta dal fatto di aver guidato in spregio al divieto impostogli dalla legge. Se poi il detentore del veicolo a motore e il conducente inabile fos-

sero due persone differenti, va sottolineato come il detentore sia civilmente responsabile, come se si trattasse di colpa propria, per la colpa del conducente. Ciò significa che, qualora il detentore dell'autovettura, della motocicletta o del ciclomotore usato dal conducente inabile alla guida sia una terza persona (coniuge, genitore, amico/a ecc.), questa persona viene coinvolta appieno nelle responsabilità per i danni alle persone e alle cose causati dal conducente inabile alla guida.

Per quanto riguarda la responsabilità civile in caso di uso di una bicicletta, anche se formalmente le regole non sono le stesse (cfr. art. 70 LCStr) le conseguenze concrete di un sinistro non si discostano molto da quelle descritte per l'uso di un veicolo a motore.

Tanto c'è l'assicurazione...

È ben vero che, sia per l'uso di un veicolo a motore che per l'uso di un velocipede, la legge impone l'assicurazione obbligatoria e che in prima battuta è l'istituto assicurativo a dovere pagare i danni per i quali il conducente è tenuto responsabile.

Tuttavia la legge (art. 65 LCStr, art. 14 Legge federale sul contratto d'assicurazione) prevede anche che se il sinistro è dovuto a colpa grave dello stipulante o dell'aven-

te diritto, l'assicuratore può ridurre la sua prestazione proporzionalmente al grado della colpa. In parole povere l'assicurazione dovrà pagare al danneggiato il dovuto, ma avrà il diritto di rifarsi in larga misura sul conducente che, sapendo di non avere i requisiti fisici minimi per guidare e di violare la legge, ha voluto ugualmente mettersi al volante di un veicolo.

A. Principi

- Per chi vede da entrambi gli occhi guidare è possibile se l'acuità visiva minima è dello 0.6 per un occhio e del 0.1 per l'altro (comprese le correzioni degli occhiali), se il campo visivo è al minimo di 140 gradi orizzontali e se vi è assenza di diplopia (visione sdoppiata)
- Per chi vede da un solo occhio guidare è possibile se l'acuità visiva è al minimo del 0.8, se non vi è nessuna diminuzione del campo visivo e se non vi è nessuna sordità
- Chi non vede a sufficienza non può guidare un veicolo a motore o una bicicletta, anche se formalmente dovesse disporre di una licenza di condurre
- Il fatto che la licenza di condurre non sia stata revocata non ha alcuna importanza e non libera il cieco o l'ipovedente dalle sue responsabilità
- Chi affida la guida di un veicolo ad una persona che non vede a sufficienza può essere chiamato a rispondere del suo agire

B. Responsabilità penale

- Chi guida senza averne i requisiti minimi e causa danni a persone e/o cose arrischia di commettere i reati di omicidio colposo, di lesioni colpose, di danneggiamento di cose, di guida in stato di inattitudine, reati puniti con la multa o il carcere
- Anche chi permette a qualcuno che non ne ha i requisiti di guidare arrischia la multa o il carcere

C. Responsabilità civile e assicurazioni

- La responsabilità civile di un sinistro causato da un veicolo ricade innanzitutto sul suo proprietario
- Se il proprietario/conducente che causa l'incidente non ha i requisiti minimi per guidare, la sua responsabilità è particolarmente grave
- Se il proprietario del veicolo lascia guidare una persona che non ha i requisiti minimi per farlo si espone ad una responsabilità civile particolarmente grave
- L'assicurazione obbligatoria paga i danni alle vittime, ma ha la possibilità di rifarsi su chi ha guidato o ha lasciato guidare il veicolo senza i requisiti minimi



Da quanto precede risulta con una certa evidenza che guidare per chi non ha più i requisiti per farlo sia pericoloso. La Unitas esorta tutte le persone che non sono più in grado di condurre con sicurezza un veicolo a motore o senza motore ad abbandonarne la guida, se del caso riconsegnando la licenza di condurre alle autorità preposte.

I nostri servizi sono senz'altro a disposizione per discutere approfonditamente dei casi individuali e per proporre delle eventuali soluzioni alternative all'uso di un veicolo.

Prefazione	3
La licenza di condurre	4
Bisogna riconsegnare la licenza?	4
Lo so, ma non lo dico... ..	5
I requisiti minimi	5
Chi non vede non guida!	6
Ma è solo una bici... ..	6
Conseguenze penali	7
Conseguenze civili	8
Tanto c'è l'assicurazione... ..	8
Per riassumere	9



UNITAS

Associazione ciechi e ipovedenti
della Svizzera italiana

6598 Tenero

E-mail: info@unitas.ch

www.unitas.ch

La Unitas è sezione per la Svizzera italiana
della Federazione svizzera dei ciechi e
deboli di vista

Strade più sicure

